

REGOLAMENTO

DI POLIZIA MORTUARIA PER

LA CREMAZIONE, L'AFFIDAMENTO E

LA DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 1

AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri o di resti mortali dei defunti sono disciplinate nell'ambito dei principi di cui alla Legge 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", della Legge Regionale Toscana n. 29/2004 "Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti", così come modificato dalla L.R.T. n. 66 del 12/11/2013 e nel rispetto delle norme e delle direttive contenute nel D.P.R. 285/1990 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", nel D.P.R. 254/2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 l. 31.07.2002, n. 179" e nelle Circolari del Ministero dell'Interno n. 24/1993, n. 10/1998 e n. 34/2004.

Il Comune rilascia l'autorizzazione alla cremazione di cadaveri di persone decedute e/o sepolte nel territorio comunale e dei resti mortali rinvenuti in seguito ad esumazioni ed estumulazioni avvenute in uno dei Cimiteri del Comune, previa verifica della sussistenza dei presupposti richiesti dalla vigente normativa.

L'autorizzazione alla cremazione di **cadavere** è concessa, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale, sulla base della volontà espressa dai soggetti legittimati previa acquisizione della certificazione prevista dalla legge dalla quale risulti escluso il sospetto di morte dovuto a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il Nulla Osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato (art. 3, co. 1 lett. a), L. 130/2001).

Per la cremazione di **resti mortali** l'autorizzazione è concessa senza che sia necessario acquisire la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato o il Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria di cui al comma precedente.

Nel caso in cui sia autorizzata la cremazione di un cadavere il cui decesso può far supporre che siano stati somministrati nuclidi radioattivi, l'autorizzazione alla cremazione deve essere comunicata alla competente USL perchè siano eventualmente impartite indicazioni per il trasporto.

ART. 2

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' ALLA CREMAZIONE

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.

La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati od altra documentazione amministrativa prevista dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria.

Per le cremazioni devono essere utilizzati crematori riconosciuti idonei ai sensi del D.P.R. 21.10.75, n. 803 ed autorizzati ai sensi dell'art. 343 del T.U.L.S. Emanato con R.D. 27.7.34, n. 1265 e successive modificazioni.

Per quanto sopra non menzionato si richiamano le disposizioni in materia di cremazione e di dispersione delle ceneri di cui alla Legge 30.3.2001, n. 130.

ART. 3

LIMITI E CONDIZIONI PARTICOLARI PER LA CREMAZIONE

La cremazione dei cadaveri di persone decedute prima dell'entrata in vigore del regolamento di Polizia Mortuaria (27 ottobre 1990) è consentita solo su espressa volontà del "*de cuius*" e la relativa autorizzazione, in questo caso, dovrà essere rilasciata dal Sindaco del luogo ove la salma era stata sepolta.

La cremazione dei resti mortali e di resti ossei è invece sempre consentita quando:

- il decesso sia avvenuto dopo il 27 ottobre 1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo;
- vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinarie. In tal caso il Sindaco, con pubbliche affissioni, provvede ad informare la cittadinanza del periodo delle esumazioni e del trattamento stabilito per i resti mortali (reinumazione o avvio alla cremazione). Il silenzio da parte dei familiari equivale ad assenso al trattamento previsto;
- il decesso sia avvenuto prima del 27 ottobre 1990 ed il coniuge, in sua assenza, il parente più prossimo ne faccia espressa richiesta.

Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni) non è necessario il certificato del medico curante o necroscopico relativo al sospetto di morte dovuta a reato ed il Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 4

CREMAZIONE DI CITTADINO STRANIERO

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 Legge 218/1995, la cremazione del cadavere, dei resti mortali o dei resti ossei di un cittadino straniero può essere autorizzata solo previo accertamento, presso le autorità consolari competenti, che tale pratica funeraria è ammessa e riconosciuta dal Paese del quale il defunto ha la cittadinanza e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalla competente Autorità straniera. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

ART. 5

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO PER LA CREMAZIONE

L'autorizzazione al trasporto del cadavere e/o resti mortali da sottoporre a cremazione dal Comune di Montopoli in Val d'Arno al Comune ove ha sede il forno crematorio e l'autorizzazione al trasporto delle risultanti ceneri al luogo della loro definitiva deposizione secondo quanto indicato dagli eventi titolo, è rilasciata con un unico provvedimento dell'Ufficiale di Stato Civile.

Nel caso in cui le ceneri siano destinate ad essere collocate nel territorio di un Comune diverso dal Comune di Montopoli in Val d'Arno, l'autorizzazione è comunicata al Comune del luogo in cui le ceneri verranno deposte, secondo la destinazione indicata dal richiedente. L'autorizzazione al trasporto presso altro Comune è rilasciata previa verifica della disponibilità all'accoglienza.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri risultanti dalla cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

ARTICOLO 6

URNA CINERARIA

Completate le operazioni di cremazione, le ceneri sono raccolte in un'apposita urna di materiale resistente, debitamente sigillata e recante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ciascuna urna può contenere le ceneri di un unico defunto e deve avere dimensioni tali da contenere integralmente le ceneri risultanti dalla cremazione.

Nel caso in cui le ceneri debbano essere inumate, l'urna dovrà essere prodotta in materiale biodegradabile.

ARTICOLO 7

MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLE CENERI

La sepoltura delle urne cinerarie è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile a norma dell'art. 74 del D.P.R. 3.11.2000, n. 396.

Nel rispetto della volontà del defunto o dei parenti più prossimi, le ceneri conservate nell'urna potranno essere:

- **inumate** in area cimiteriale per un periodo pari a quello previsto per l'inumazione dei cadaveri
- **tumulate** in area cimiteriale, in cappelle private, all'interno di loculi, di cellette ossario o nell'apposito edificio per la conservazione delle urne. E' consentita la collocazione di più urne contenenti le ceneri in un unico tumulo, anche in presenza di un feretro, purchè lo spazio disponibile del tumulo lo consenta. Nel caso di tumulazioni delle sole urne contenenti le ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/1990, bensì la collocazione di piastra di marmo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici
- **conservate** all'interno del cimitero nell'apposito edificio destinato all'accoglienza delle urne ai sensi dell'art. 80, co. 3, D.P.R. 285/1990
- **affidate** per la conservazione, nei casi e con le modalità specificate dal successivo art. 8
- **disperse**, nei casi e con le modalità di cui ai successivi artt. 9 e 10

ART. 8

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Nel rispetto della volontà del defunto, l'urna cineraria può essere affidata a persona, ente o associazione affinché provveda alla sua conservazione.

L'urna deve essere conservata presso il luogo dichiarato con modalità tali da evitarne la profanazione in qualsiasi forma e da consentirne la verifica in qualsiasi momento da parte del personale appositamente incaricato dal Comune. Di conseguenza in nessun caso il soggetto affidatario può inumarla o tumularla.

Qualora il soggetto designato intenda rinunciare all'affidamento deve dichiarare tale intenzione all'Ufficiale di Stato Civile.

In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di uno non implica la rinuncia anche degli altri affidatari.

La variazione di residenza dell'affidatario o comunque la modifica del luogo di conservazione dell'urna rispetto a quanto in precedenza dichiarato deve essere oggetto di apposita comunicazione scritta all'Ufficiale dello Stato Civile.

Al momento della cessazione dell'affidamento a seguito di rinuncia del soggetto designato o per altra causa, l'urna deve essere in ogni caso trasferita in un cimitero perchè si provveda, a richiesta, alla sua tumulazione o inumazione, oppure alla dispersione delle ceneri ai sensi del successivo art. 9.

La volontà di affidare le ceneri a specifica persona, associazione o ente, deve essere espressa dal defunto o dai suoi familiari con una delle modalità previste dall'art. 3,

comma 1, lett. b) della Legge 130/2001.

L'originale o copia autentica del documento contenente tale espressione di volontà deve essere esibita all'Ufficiale di Stato Civile contestualmente ad una dichiarazione con la quale il soggetto indicato come affidatario dichiara:

- le proprie generalità
- i dati identificativi del defunto
- l'accettazione dell'affidamento
- l'indicazione del luogo dove verrà conservata l'urna e l'impegno a comunicare ogni sua variazione
- la conoscenza delle norme riguardanti la possibilità di rinunciare all'affidamento in qualsiasi momento e di quanto previsto dal presente regolamento, comprese quelle che disciplinano le modalità da osservare quando l'affidamento venga per qualsiasi ragione a cessare
- la conoscenza delle norme penali vigenti in materia di dispersione non autorizzata di ceneri umane e delle altre norme tese ad evitare la profanazione in qualsiasi forma di "resti umani"

Sulla base di quanto dichiarato, l'Ufficiale di Stato Civile autorizza l'affidamento.

L'affidamento non comporta il pagamento di alcuna tariffa comunale ad esclusione di quella di cui al successivo art. 12.

ART. 9

DISPERSIONE DELLE CENERI

La dispersione delle ceneri può essere eseguita in spazi aperti o nel cinerario comune all'interno del cimitero.

La dispersione delle ceneri in spazi aperti può avvenire solo in presenza di espressa volontà da parte del defunto o dai suoi familiari con una delle modalità previste dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 130/2001, può essere effettuata nei luoghi indicati dall'art. 4, comma 1, lettere da b) a g) della Legge Regione Toscana 29/2004, così come modificata dalla L.R.T. n. 66 del 12/11/2013 e nel rispetto delle modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo.

La dispersione nel cinerario comune o fino a quando questo non sia costruito, all'interno dell'ossario comune del cimitero, può essere effettuata in qualsiasi momento su richiesta degli aventi titolo oppure in mancanza di diversa disposizione da parte del defunto o dei suoi familiari e comunque al termine del periodo di tumulazione, inumazione o dell'affidamento.

La dispersione non comporta il pagamento di alcuna tariffa comunale ad esclusione, quando ne sussistono i presupposti, di quella di cui al successivo art. 12.

ART. 10

DISPERSIONE DELLE CENERI IN SPAZI APERTI

L'originale o copia autentica del documento contenente la volontà di dispersione delle ceneri in luoghi aperti deve essere esibita all'Ufficiale dello Stato Civile contestualmente ad una dichiarazione con la quale il soggetto che provvederà alla dispersione stessa dichiara:

- le proprie generalità
- i dati identificativi del defunto
- l'indicazione del luogo dove intende disperdere le ceneri
- l'impegno a presentare la dichiarazione di avvenuta dispersione di cui al successivo comma 3
- la conoscenza delle norme penali vigenti in materia di dispersione non autorizzata di ceneri umane e delle altre norme tese ad evitare la profanazione in qualsiasi forma di "resti umani"
- la conoscenza delle norme riguardanti i luoghi e le modalità di dispersione previste dalla Legge Regione Toscana 29/2004 così come modificato dalla L.R.T. n. 66 del 12/11/2013.

Sulla base di quanto dichiarato l'Ufficiale dello Stato Civile autorizza la dispersione.

Dopo l'effettuazione della dispersione il soggetto incaricato comunica per scritto all'Ufficiale dello Stato Civile il luogo, il giorno, l'ora e gli eventuali testimoni della dispersione.

ART. 11

DEPOSITO PROVVISORIO

E' consentita la sosta gratuita in appositi loculi o, in mancanza, nella camera mortuaria del cimitero comunale, per un periodo massimo di due mesi, dell'urna contenente le ceneri di persone che avevano diritto all'accoglimento dei propri resti all'interno del medesimo cimitero.

Trascorso tale periodo senza che sia stata operata, da parte degli aventi titolo, alcuna scelta circa la destinazione finale dell'urna, le ceneri sono disperse nel Cinerario/Ossario comunale.

ART. 12

SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, su richiesta dei soggetti richiedenti la cremazione, i dati anagrafici dei defunti, per i quali sia disposto l'affidamento e la dispersione in luoghi aperti, sono iscritti in apposito spazio comune del cimitero comunale.

L'iscrizione, per una durata di anni 10, è soggetta al pagamento di un'apposita tariffa e può essere rinnovata alla scadenza.

Compatibilmente con l'impianto cimiteriale e, pertanto, qualora siano previsti

appositi spazi e gli stessi prevedano ancora possibilità in tal senso, in luogo dell'iscrizione di cui al comma 1 è consentita l'installazione, previo pagamento di apposita tariffa, di piccole targhe commemorative individuali, realizzate dagli interessati, che non potranno avere le dimensioni superiori a cm 20 X cm 30. Tale installazione ha una durata di anni 10 e può essere rinnovata alla scadenza.

ART. 13

REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI

E' istituito presso l'Ufficio dello Stato Civile un apposito registro nel quale vengono riportati, unitamente ai dati identificativi del defunto:

- le generalità e residenza del soggetto affidatario di ogni urna cineraria conservata all'interno del territorio comunale e il luogo di conservazione dell'urna
- le generalità e residenza di chi ha effettuato la dispersione e la data e il luogo dove questa è stata effettuata

ART. 14

TARIFFE

Con le modalità previste per le tariffe degli altri servizi comunali, l'Amministrazione Comunale stabilisce annualmente le tariffe per le prestazioni richiamate nel presente regolamento ed in particolare per:

- concessione decennale per la tumulazione di urna cineraria in cella individuale
- rinnovo della predetta concessione per altri 10 anni
- apertura e chiusura di loculo o ossario già contenente altro feretro per permettere la tumulazione di urna cineraria
- inumazione di urna cineraria e fornitura di targa in materiale lapideo
- iscrizione, per una durata di 10 anni, in apposito spazio comune, dei dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse
- rinnovo della predetta iscrizione per ulteriori 10 anni
- installazione, per una durata di 10 anni, in apposito spazio, di piccola targa commemorativa individuale di defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse
- rinnovo della predetta installazione per ulteriori 10 anni

ART. 15

CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare eventuali controlli a campione sulla corretta conservazione delle ceneri oggetto di affidamento.

L'Ufficiale dello Stato Civile, le autorità sanitarie, i pubblici ufficiali ed il gestore del

cimitero sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua atti nei quali possa configurarsi il sospetto di reato di distruzione o dispersione delle ceneri di cui all'art. 411 del codice penale.

Le violazioni a quanto disposto dal presente regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000, salvo che non costituisca presupposto per l'applicazione delle pene previste dall'art. 411 del codice penale.

ART. 16

NORMA TRANSITORIA

Per un periodo di anni cinque dall'entrata in vigore del presente regolamento l'affidamento o la dispersione di ceneri umane potranno riguardare anche urne già inumate o tumulate.